



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 7 DEL 16/04/2020

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - CULTURA

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
SANITARIA COVID-19. AGGIORNAMENTO.

Il sindaco

Francesco Morosini



IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel DPCM 08 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Richiamato il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 che tra le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, all'art. 1 comma 2 dispone testualmente: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Richiamato, altresì, il Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 21/03/2020, n. 514, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19";

Vista, altresì, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Preso atto dell'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22/03/2020;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Richiamato, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/03/2020 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, all'art. 1, comma 2, lett U) prevede la possibilità di adottare le seguenti misure "limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio"*;



Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'01/04/2020 che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 13.04.2020;

Visto, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 03.05.2020;

Richiamata l'ordinanza di Regione Lombardia n. 528 dell'11.04.2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19";

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

Viste le precedenti Ordinanze Sindacali:

- N. 1 del 24/02/2020 recante "Misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 "Coronavirus";
- N. 2 del 02/03/2020 recante "Aggiornamento ordinanza misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 "Coronavirus";
- N. 3 dell'11/03/2020 recante "Disciplina dell'accesso agli Uffici Comunali";
- N. 4 dell'11/03/2020 recante "Chiusura Parchi";
- N. 5 del 26/03/2020 recante "Modello organizzativo temporaneo";
- N. 6 del 02/04/2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria COVID 19";

I cui contenuti si richiamano e confermano fatto salvo quanto disposto in deroga dalla presente ordinanza.

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da COVID-19;

Vista l'assenza sul territorio comunale di una capillare rete di negozi di generi alimentari in grado di soddisfare le molteplici e variegata esigenze della cittadinanza;

Dato atto che, a causa delle notevoli richieste, non viene garantito il servizio di consegna domiciliare da parte dei siti web della Grande Distribuzione in tempi ragionevoli;

Viste, pertanto, le code formatesi fuori dai negozi alimentari dovute alle norme da attuarsi per evitare affollamenti all'interno dei locali chiusi ed al fine di mantenere almeno un metro tra le persone;

Al fine di limitare al minimo gli spostamenti dal proprio domicilio per fini differenti da quelli lavorativi o per motivi di salute;

Considerato che gli approvvigionamenti settimanali di beni di prima necessità sono considerati attività indispensabile e che pertanto devono essere considerati motivo di assoluta urgenza ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica

1. L'adozione ed il mantenimento da parte di tutti i gestori degli esercizi commerciali afferenti la vendita di beni di prima necessità (con particolare riferimento ai Market e Mini Market di media e discreta dimensione) di tutte le misure tecniche ed operative all'uopo previste dalla normativa nazionale e regionale vigenti atte ad assicurare l'espletamento dell'attività con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con specifico richiamo all'obbligo - a carico del gestore - di predisporre le migliori condizioni di sicurezza per



garantire le idonee misure sanitarie preventive anticontagio come il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata ed adeguata, la misurazione della temperatura corporea all'ingresso del locale e l'utilizzo di ogni dispositivo mobile disponibile che consenta il prolungamento dell'eventuale fila all'ingresso in modo idoneo attraverso la creazione di uno o più percorsi di attesa pre-ordinati. Potrà essere eventualmente impiegato - in mancanza di idonei dispositivi mobili - specifico personale ausiliario numericamente proporzionato alle necessità ed al bisogno incaricato per la regolamentazione della fila in ingresso;

2. Di mantenere la chiusura al pubblico delle aree a verde e gioco perimetrato e confinate (Area Ferrari – Modignano, Area Villa – Via IV Novembre ed Area Collodi – Via Primo Maggio) con eccezione delle aree sgambatura cani salvo diversi e nuovi provvedimenti da valutarsi in funzione dell'effettivo rispetto dei divieti di assembramento nelle aree pubbliche;
3. Di mantenere la chiusura al pubblico dell'area cimiteriale di Tavazzano con Villavesco, garantendo al bisogno l'accessibilità alla sola camera mortuaria per l'espletamento dei riti religiosi in forma strettamente privata;
4. Per quanto attiene le Scuole, il Mercato scoperto settimanale (compresa la vendita dei generi alimentari), il Teatro Nebiolo, la Biblioteca ed Centri Sportivi Comunali si convalida la sospensione delle attività e la chiusura delle strutture secondo quanto previsto e reiterato con DPCM del 10 Aprile e dall'Ordinanza di Regione Lombardia dell' 11 Aprile 2020;
5. I contravventori alle prescrizioni contenute al presente provvedimento saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 250,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 .

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Lodi;
- alla Provincia di Lodi;
- alla Questura di Lodi;
- all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune;
- al Comando dei Carabinieri;
- al Comando di Polizia Locale;
- a tutte le attività commerciali afferenti la vendita di beni di prima necessità presenti sul territorio di Tavazzano con Villavesco.

La pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Tavazzano con Villavesco.

Le misure del presente atto sono efficaci dalla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 03 Maggio 2020 fatte salve eventuali revoche o proroghe .

Tavazzano con Villavesco, 16/04/2020

Prot. n° 4223 (9.4/1)

Il Sindaco
Francesco Morosini

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi